



REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Il presente regolamento è stato:

1. È stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.11.1998 con atto n. 110;
2. È stato modificato a seguito richiesta CO.RE.CO nota n. 98/011322 e n. 98/012476
3. È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26.11.98 al 11.12.98
4. È stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 22/12/2008;
5. È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/01/2009 al 28/01/2009 rep. n. 20.
6. È stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/04/2015
7. È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/08/2015 al 11/09/2015 rep. n. 615.
8. È stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/06/2020
9. È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17/07/2020 al 01/08/2020 rep. n. 875

Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

INDICE

Articolo 1 -	Oggetto e Finalità
Articolo 2 -	Regolamenti specifici
Articolo 3 -	Determinazione canoni, prezzi e tariffe
Articolo 4 -	Forme di gestione delle entrate
Articolo 5 -	Soggetti responsabili delle entrate
Articolo 6 -	Attività di verifica e controllo
Articolo 7 -	Omissione e ritardo dei pagamenti
Articolo 7 bis	Interessi di mora
Articolo 7 ter	Accordo bonari o transattivi per le entrate patrimoniali
Articolo 7 quater	Costi a carico del debitore
Articolo 7 quinquies	Somme di modesto ammontare
Articolo 8 -	Dilazioni di pagamento
Articolo 8 bis -	Requisiti di accesso alla rateazione
Articolo 8 ter -	Azioni cautelari ed esecutive
Articolo 8 quater -	Inesigibilità
Articolo 9 -	Rimborsi da parte dell'ente
Articolo 10 -	Riscossione Coattiva <i>abrogato</i>
Articolo 11-	Autotutela
Articolo 12 - ...	Norme transitorie e finali

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, quali rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori, proventi dei servizi pubblici, corrispettivi per concessioni di beni demaniali, canoni d'uso, qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La gestione delle entrate deve essere attuata secondo i principi sopra ricordati al fine di assicurare all'Ente le risorse necessarie al proprio funzionamento. Le entrate vanno perseguite nella interezza del loro ammontare e nel rispetto dei tempi di incasso. La puntuale ed integrale realizzazione dei crediti da parte dei responsabili dei procedimenti di entrata costituisce da parte di questi dovere primario.
3. L'Ente si impegna a facilitare il pagamento di quanto dovuto per fitti, canoni, rette, tariffe e quant'altro costituisce oggetto del presente regolamento, mettendo a disposizione dell'utenza gli strumenti di pagamento che consentano gli adempimenti in modo semplice, snello ed efficace evitando agli utenti finali, per quanto possibile, perdite di tempo, oneri, difficoltà e disagi.
4. Per questo scopo l'Ente si impegna inoltre a dare adeguata informazione agli utenti su tempi, modalità ed importi di quanto da riscuotere, ed alle eventuali riduzioni ed agevolazioni e modalità per ottenerle.

Art. 2

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 3

Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. La determinazione dei criteri generali dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, ove non determinate per legge ed ove non costituiscano mero adeguamento al costo della vita.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo permangono in vigore aliquote, canoni, prezzi e tariffe dell'ultima deliberazione approvata.
4. Ugualmente il Consiglio determina i criteri per l'applicazione di agevolazioni e riduzioni.

Art. 4

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo fra le forme previste

dalla legge.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire le entrate direttamente.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza, fruibilità da parte dei cittadini e consentendo l'accesso alle procedure in condizioni di eguaglianza da parte di tutti gli utenti.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 5

Soggetti responsabili delle entrate

1. I responsabili delle singole entrate sono individuati con il Piano Esecutivo di Gestione.
2. I responsabili della gestione delle entrate provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione con la quale si procede all'accertamento dell'entrata¹, con la massima tempestività.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la predisposizione degli atti sarà a cura dei competenti settori/servizi dell'Ente che gestiscono le singole entrate.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi il responsabile del servizio vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 6

Attività di verifica e controllo²

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

La Giunta Comunale può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Il responsabile della singola entrata, quando non sussistano prove certe, pur se suscettibili di prova contraria, dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, prima di emettere un provvedimento accertativo.

Art. 7

Omissione e ritardo dei pagamenti

1. Ai contribuenti e agli utenti deve essere data la possibilità, salvo quanto previsto nei regolamenti che disciplinano le singole entrate, di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali, ad esempio, il versamento in conto corrente bancario o postale, l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento, l'addebito diretto in conto corrente o altro.
2. In caso di omissione totale o parziale o di ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria (sia di diritto pubblico che di diritto privato) il Comune procede al recupero delle stesse, attraverso l'accertamento esecutivo patrimoniale, ossia l'atto

1 Articoli 21 e 22 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

2 Nell'esercizio della attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente³, che acquista efficacia di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al DPR 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 639/1910

3. Per la riscossione coattiva della sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l'ordinanza di ingiunzione di cui alla Legge 689/1981.
4. Gli atti di cui al comma 2 sono finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e possono essere emessi dal Comune o dai soggetti affidatari di cui all'art 52, comma 5, lett. b) del D Lgs 446/1997

Art. 7 bis

Interessi di mora

1. Si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente nell'anno di maturazione maggiorato di due punti percentuali decorsi trenta giorni dalla data di scadenza indicata con l'apposito atto di costituzione in mora.
2. Nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.

Art. 7 ter

Accordi bonari o transattivi per le entrate patrimoniali

1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono ammessi i tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. L'autorizzazione a concludere i suddetti accordi compete alla Giunta Comunale.

Art. 7 quater

Costi a carico del debitore

1. I costi di elaborazione e di notifica degli accertamenti esecutivi patrimoniali e delle ingiunzioni di pagamento e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.⁴ Gli oneri di riscossione, in caso di rateazione, non vengono posti a carico del debitore alle seguenti condizioni:
 - l'istanza di rateazione sia presentata entro 60 giorni dalla notifica della contestazione;
 - la rateazione si perfezioni con il pagamento della prima rata;
 - non intervenga decadenza dalla rateazione

Art. 7 quinquies

Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'emissione degli accertamenti esecutivi patrimoniali e delle ingiunzioni di pagamento per somme inferiori ad euro 20,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute al Comune dal medesimo soggetto debitore in relazione ad ogni singola entrata. Ai fini del calcolo del limite di importo si sommano:
 - gli interessi,

3 Art 1, comma 792, lett. a) Legge di stabilità 2020 (Legge 160/2019)

4 Art. 1 comma 803 Legge 160/2019

- le spese di notifica,
- le eventuali maggiorazioni,
- le ulteriori somme dovute su annualità pregresse non prescritte.

Art. 8

Dilazioni di pagamento

1. Il Responsabile dell'entrata, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, su richiesta dello stesso da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune entro 120 giorni dalla notifica degli accertamenti esecutivi patrimoniali o dell'ingiunzione di pagamento, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti riferiti all'intero importo dovuto:
 - a) da euro 100,00 a euro 200,00: fino a quattro rate mensili;
 - b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a otto rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 800,00: fino a dieci rate mensili;
 - d) da euro 800,01 a euro 1.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - e) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a quindici rate mensili;
 - f) da euro 2.000,01 a euro 3.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - g) da euro 3.000,01 a euro 4.000,00: fino a ventidue rate mensili;
 - h) da euro 4.000,01 a euro 5.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - i) da euro 5.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventotto rate mensili;
 - j) da euro 6.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - k) oltre 50.000,00 euro: fino a quarantotto rate mensili.
2. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi. In quest'ultimo caso, qualora il piano dovesse riguardare sia entrate tributarie che entrate patrimoniali, si applicano le regole e i criteri stabiliti dal Regolamento generale delle entrate tributarie. Se l'istanza di rateazione dovesse riguardare entrate patrimoniali richieste con atti finalizzati alla riscossione, emessi nel 2020 e con accertamenti esecutivi patrimoniali emessi dal primo gennaio 2020, si applicano le regole e i criteri stabiliti dal presente regolamento. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora/dilazione su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione nella misura pari al tasso di interesse legale vigente alla data di accoglimento dell'istanza, incrementato di due punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 25,00.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
La prima rata non può scadere prima del termine di 30 (trenta) giorni dalla data della rateazione.
6. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
7. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

8. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
 - 1 spese di notifica,
 - 2 oneri di riscossione,
 - 3 interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
 - 4 somme dovute a titolo di entrata patrimoniale.
9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
10. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
11. L'istanza, salvo il caso di mancato accoglimento della stessa, inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, e preclude nuove azioni esecutive. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
12. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione -oppure di una sola rata nel caso di cui al comma successivo-, comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento immediato⁵ in un'unica soluzione, del debito residuo non più rateizzabile.
13. Su richiesta del debitore il Responsabile dell'entrata, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
14. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, la Giunta Comunale può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione su proposta del/i Responsabile/i dell'entrata, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. La Giunta può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di un aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.

Art. 8 bis

Requisiti di accesso alla rateazione

1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, viene concessa, a condizione che non sussistano decadenze relative a precedenti rateazioni di entrate comunali:
 - A. su semplice istanza di parte qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento non superino i 10.000,00 euro;
 - B. su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive, qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'ingiunzione di pagamento superino i 10.000,00 euro nei seguenti casi:
 - i. Per quanto riguarda le persone fisiche "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 26.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

5 Art 1, comma 800, Legge 160/2019 Legge di Stabilità 2020

- ii. Per quanto riguarda le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno).

Per importi superiori a 50.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- revisori legali dei conti,
- soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- consulenti del lavoro.

2. La modulistica relativa all'istanza di rateazione sarà predisposta e messa a disposizione sul sito dell'ente dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 8 ter

Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
2. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
3. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto finalizzato alla riscossione dell'entrata è divenuto titolo esecutivo e prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il Comune deve inviare un sollecito di pagamento⁶ con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto finalizzato alla riscossione dell'entrata è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. L'invio del sollecito per il recupero di importi fino a 10.000 euro di cui al periodo precedente si applica anche in caso di emissione di ingiunzioni di pagamento.

Art. 8 quater

Inesigibilità

1. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge,
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo,
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva,
 - d) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo,
 - e) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo e di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura

6 Art. 1, comma 795, Legge 160/2019, Legge di Stabilità 2020

Art. 9

Rimborsi da parte dell'ente

1. Per i rimborsi all'utente di importi versati e risultanti non dovuti, i limiti di esenzione per cui non si procederà alla restituzione, sono fissati in € 12,00 sia nel caso di richiesta da parte dell'utente che nel caso in cui l'eventuale rimborso consegue ad attività di controllo da parte degli uffici comunali.

Art. 10

Riscossione coattiva

ABROGATO

Art. 11

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimenti del dirigente del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori :
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione ;
 - b) b) valore della lite ;
 - c) c) costo della difesa ;
 - d) d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo il responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di :
 - a) doppia imposizione ;
 - b) errore di persona ;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti ;
 - d) errore di calcolo.

Art. 12

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigente.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2020 e si applica agli atti emessi dal 1 gennaio 2020.
4. Alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di atti emessi fino al 31/12/2019, continua da applicarsi il Regolamento della Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali .